



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2013 (01.10)
(OR. en)**

**12009/1/13
REV 1**

**COASI 108
ASIE 32
PESC 825
COHOM 146
CONOP 85
COTER 82
JAI 595
WTO 151
AGRI 454
ENER 350
TRANS 371
TELECOM 191
ENV 673
EDUC 291**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0120 (NLE)**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: Doc. 8949/13 - COM(2013) 230 final

Oggetto: Progetto di decisioni del Consiglio relative alla conclusione dell'"accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra"
- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

1. Il 25 aprile 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta¹ di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'"accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra".

¹ Doc. 8949/13 - COM(2013) 230 final

2. La decisione del Consiglio relativa alla firma² dell'accordo quadro è stata adottata dal Consiglio il 27 ottobre 2009. L'accordo³ è stato firmato con l'Indonesia il 9 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
3. A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per la conclusione dell'accordo è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.
4. Il Gruppo "Asia/Oceania" ha esaminato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo nel corso delle riunioni del 15 maggio e 4 giugno 2013. Nella proposta erano indicati, quali basi giuridiche sostanziali, gli articoli 207 e 209 del TFUE e, quale base giuridica procedurale, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.
5. Alla luce del parere del Servizio giuridico del Consiglio⁴ emesso il 18 aprile 2013 per quanto riguarda l'aggiunta di basi giuridiche sostanziali e conformemente alle basi giuridiche aggiunte alla decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato e cooperazione con le Filippine⁵, il Gruppo "Asia/Oceania" ha convenuto di includere tre basi giuridiche supplementari nel progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro con l'Indonesia nel modo seguente: articolo 79, paragrafo 3, del TFUE - riammissione; articolo 91 e articolo 100 del TFUE - trasporti; articolo 191, paragrafo 4, del TFUE - ambiente.
6. L'indicazione quale base giuridica sostanziale dell'articolo 79, paragrafo 3, del TFUE, che rientra nella parte terza, titolo V del trattato, avrà come prima conseguenza quella di attivare l'applicazione dei protocolli n. 21 e n. 22, in cui si prevede che, ove una misura proposta sia adottata a norma del titolo V, Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione di tale decisione. Tuttavia, gli articoli 3 e 4 del protocollo n. 21 conferiscono al Regno Unito e all'Irlanda la possibilità di notificare, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, che desiderano partecipare all'adozione del progetto di decisione.

² Doc. 14028/09

³ Doc. 14032/09 + COR 1

⁴ Doc. 8566/13

⁵ Doc. 15615/1/10

7. La seconda conseguenza è che, se il progetto di decisione riguarda settori rientranti sia nel titolo V sia negli altri titoli dei trattati e si fonda su basi giuridiche rientranti in tali titoli, sarà opportuno dividere questa decisione in due, una che rientra nel titolo V, l'altra che rientra tra le altre competenze dell'Unione.
8. Il 23 maggio 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha affrontato le questioni fondamentali concernenti l'inclusione di basi giuridiche sostanziali e la conseguente divisione del progetto di decisione, in relazione alla raccomandazione⁶ di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'UE, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi. Il Comitato ha convenuto di dividere la raccomandazione in vista della messa a punto di due progetti di decisioni che dovrebbero includere basi giuridiche sostanziali supplementari.
9. Alla luce di quanto sopra esposto, il 27 settembre 2013 il Gruppo "Asia/Oceania" ha raggiunto un accordo in merito a due progetti di decisioni del Consiglio relative alla conclusione dell'accordo quadro con l'Indonesia: a) ad eccezione delle questioni relative alla riammissione e b) per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione.
10. In preparazione della conclusione dell'accordo, si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire che il Consiglio:
 - = decida, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisioni del Consiglio relative alla conclusione dell'accordo figurante, dopo la messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, nei documenti 11250/13 + COR 1 (fr) + COR 2 (en) e 11313/13 + COR 1 (fr) + COR 2 (en), nonché il testo dell'accordo che figura nel doc. 14032/09 + COR 1 (en) + COR 2 (fr) + COR 3 (hu).
 - = iscriva a verbale le dichiarazioni che figurano in allegato.

⁶ Doc. 9223/13

Dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

La Commissione è in disaccordo con l'aggiunta degli articolo 79, paragrafo 3, degli articoli 91 e 100 e dell'articolo 191, paragrafo 4, del TFUE quali basi giuridiche per la conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione con l'Indonesia. La questione è già pendente presso la Corte di giustizia in relazione all'accordo di partenariato e cooperazione con le Filippine.

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Dichiarazione dell'Austria

sulla(e) decisione(i) del Consiglio relativa(e) alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra

L'Austria è del parere che le decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 218 del TFUE riguardino sempre un accordo nel suo insieme. La divisione in varie decisioni facenti riferimento a singoli articoli di un accordo non è giuridicamente valida.

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

**Dichiarazione della Repubblica ceca
sulla(e) decisione(i) del Consiglio relativa(e) alla conclusione dell'accordo quadro di
partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra**

La Repubblica ceca è del parere che le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 218 del TFUE durante tutto il processo di conclusione di cosiddetti accordi misti dovrebbero riguardare singoli accordi nel loro insieme. La divisione in due decisioni, facenti riferimento ciascuna a singoli articoli di un accordo, non sembra necessaria e potrebbe condurre a procedure onerose.

La Repubblica ceca prende atto che è prassi consolidata adottare solo una decisione del Consiglio relativa a un accordo nel suo insieme. Con riferimento alla causa *C-377/12 Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea*, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, riteniamo che la modifica di questa prassi sia prematura.